Proposta di legge n. 2397-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Relatore: FREGOLENT.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 14 ottobre 2014

ART. 1.

(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida, immatricolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei tre anni successivi. Per i veicoli di cui al precedente periodo, le tasse automobilistiche sono ridotte dell'80 per cento per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al precedente periodo. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 51. Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano, Cancelleri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I veicoli a motore nuovi *aggiungere le seguenti:* ivi compresi i ciclomotori.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche *con le seguenti:* tasse di circolazione e di proprietà;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche *con le seguenti:* tasse di circolazione e di proprietà;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche *con le seguenti:* tasse di circolazione e di proprietà;

alla rubrica, sostituire le parole: tasse automobilistiche *con le seguenti:* tasse di circolazione e di proprietà.

1. 52. Carella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

dopo le parole: prima immatricolazione *aggiungere le seguenti:* per tutti i motoveicoli nuovi e;

dopo le parole: per i veicoli nuovi *aggiungere le seguenti:* , comprese le autovetture.

1. 53. Da Villa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esenzione di cui al secondo periodo si applica a tutti i motoveicoli nuovi, comunque alimentati, ad esclusione dei quadricicli non alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.

1. 54. Da Villa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I motocicli e le unità da diporto nuovi immatricolati a decorrere

dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalla tassa annuale di possesso nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi.

1. 55. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I veicoli a motore circolanti su cui venga installato *post* vendita un sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto, o a metano ovvero che preveda l'utilizzo combinato o simultaneo dei combustibili alternativi, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della installazione del nuovo sistema di alimentazione.

1. 4. Sottanelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.

2-*ter*. Le cinque annualità di cui al comma 2-*bis* decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

1. 6. Senaldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.

2-*ter*. Le tre annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

1. 50. Sberna.

Commissione	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo comportano una rimodulazione del vigente regime tariffario senza ulteriori aggravi per i possessori di veicoli a motore.

1. 56. Carella.

Commissione	*Governo*

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. – *(Effetti della perdita del possesso del veicolo)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

2. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:

a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

b) rottamazione, certificata, ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;

e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;

f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

3. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.

4. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 2, lettere *a), b), c)* ed *f)* è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo

veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

5. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.

1. 01. Cancelleri, Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – *(Gestione dei dati fiscali dei veicoli).* – 1. Al fine di integrare i dati relativi agli adempimenti fiscali dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « certificato di proprietà » sono aggiunte le seguenti: « , all'adempimento degli obblighi fiscali »;

b) al comma 7, dopo le parole: « dal P.R.A » sono aggiunte le seguenti: « dalle regioni, dall'Agenzia delle entrate ».

3. 050. Catalano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – *(Gestione dei dati fiscali dei veicoli).* – 1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale delle tasse automobilistiche, i dati riguardanti l'adempimento dei relativi obblighi tributari vengono immagazzinati, per ogni veicolo e a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tali dati con cadenza regolare, per le finalità di cui al precedente comma.

3. 052. Catalano.

Commissione	Governo

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17EME0002030